



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Contenuti Audiovisivi*

**DETERMINA N. 39/19/DDA**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 8-BIS, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA  
DDA/1812 – <http://cineblog.men>**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l'Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, *“Legge europea 2017”*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dal regolamento allegato alla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *“Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*; di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, gli artt. 8, commi 2 e 4, e 8-bis, comma 3, del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1812, pervenuta in data 1 febbraio 2019 (prot. n. DDA/ 0000417), è stata comunicata da FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Medusa Film s.p.a., ai sensi dell'art 8-bis, comma 1, del *Regolamento*, la reiterazione della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, già accertata dall'Autorità con determina n. 143/18/DDA del 28 dicembre 2018. La reiterazione consiste nella modifica del nome a dominio del sito <http://cineblog.life>, inibito con la citata delibera, nel nuovo <http://cineblog.men>;

L'istante, ha rappresentato, inoltre, che: *“Il sito cineblog.men è un alias di cineblog.life, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1749 e il cui accesso è stato inibito da AGCOM, con Det. 143/18/DDA del 28 dicembre 2018 dal*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*momento che (...) si viene automaticamente indirizzati su cineblog.men. Sono tuttora presenti le opere segnalate in precedenza”;*

2. Dalle verifiche condotte risulta che il sito *internet* di cui alla Det. 143/18/DDA ha effettivamente modificato il proprio nome a dominio, così reiterando la violazione già accertata dall’Autorità;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:
  - il nome a dominio del sito *internet* cineblog.men risulta registrato dalla società NameCheap Inc., indirizzi di posta elettronica: whois@namecheap.com - abuse@namecheap.com per conto della società WhoisGuard, Inc., con sede in Panama, specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete, indirizzo e-mail support@mail.whoisguard.com;
  - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Blueangelhost, con sede a Lahore, Pakistan, in Ferozpur Road, House 173 - Street, 4 - E-block, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@blueangelhost.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Sofia, Bulgaria.
4. L’articolo 8-bis, comma 3, del *Regolamento*, dispone che qualora la direzione verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito ai sensi dell’art. 8, comma 4, del *Regolamento*, provvede con proprio provvedimento all’aggiornamento dell’elenco in formato .txt di cui al medesimo comma;
5. Il provvedimento è adottato entro **tre giorni** dalla ricezione dell’istanza. I destinatari del presente provvedimento possono proporre reclamo inviandolo all’Ufficio diritti digitali della scrivente direzione, all’attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all’indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/1812**”, entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 4, del *Regolamento*;
6. La presentazione del reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l’istanza di cui all’art. 6, comma 1;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della reiterazione della violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi già oggetto dell’ordine di disabilitazione dell’accesso al sito *internet* cineblog.life di cui alla Determina 143/18/DDA;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'ottemperanza a un ordine dell'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, si considera avvenuta con la misura della disabilitazione dell'accesso anche a tutti i successivi siti *alias* che, attraverso la modifica del nome a dominio, mettano a disposizione del pubblico opere digitali tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, nel termine di due giorni, già indicato nel provvedimento originario di cui alla Determina 143/18/DDA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. *f*) del *Regolamento*;

CONSIDERATO che le misure di disabilitazione dell'accesso al sito devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti d'autore e connessi;

CONSIDERATO che l'ottemperanza al presente provvedimento si considera avvenuta quando il soggetto destinatario del medesimo abbia posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di impedire l'accesso ai contenuti oggetto del presente provvedimento;

### **DISPONE**

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4, del *Regolamento* con l'inserimento del nome a dominio <http://cineblog.men> di cui all'allegato B al presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza si considera avvenuta con la disabilitazione del citato nome a dominio e di tutti i siti *internet* indicati nell'elenco in formato *.txt*, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del *Regolamento*, nel termine di **due giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f*), del *Regolamento*.

L'inottemperanza all'ordine impartito con la Determina 143/18/DDA comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del *Regolamento*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet;

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**Benedetta Alessia Liberatore**